

REGOLAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 150/2009

Approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 di reg. del 07/02/2018.

Articolo 1 – Definizione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito chiamato anche semplicemente OIV) è un organismo indipendente, cui l'Ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
2. L'OIV opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Presidente ed al Comitato, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Articolo 2 – Composizione e nomina

1. L'OIV può avere la forma di organo monocratico o collegiale. L'OIV in forma collegiale è composto da tre membri, esterni all'Amministrazione.
2. I membri dell'OIV, esterni all'amministrazione, sia esso costituito in forma collegiale che monocratica, sono scelti tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.
3. I membri dell'OIV vengono nominati con provvedimento del Presidente fra gli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione delle performance tenuto presso il Dipartimento della Funzione pubblica. Ai fini della nomina l'Ente pubblica apposito avviso. La valutazione dei candidati, in possesso dei requisiti generali di legge, di integrità e competenza è effettuata dal Presidente esaminando il curriculum vitae presentato dai candidati, valutando l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico ed eventualmente, se previsto dall'avviso, anche tramite apposito colloquio.
4. Con lo stesso atto viene stabilito altresì il compenso da corrispondere ai componenti esterni dell'OIV.
5. L'Organismo può essere costituito in forma associata, previo accordo con altri Consigli di Bacino o altri Enti di dimensioni e funzioni comparabili

Articolo 3 – Durata dell'incarico - cessazione e revoca. Compenso.

1. L'incarico di componente dell'OIV ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. I componenti dell'OIV sono revocabili solo per inadempienza e cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

3. Il compenso è stabilito dal Presidente nell'atto di nomina nella misura prevista da decreti ministeriali appositi, in mancanza, il compenso non deve essere superiore al 40% di quello previsto per il componente dell'organismo di revisione economico finanziaria

Articolo 4 – Incompatibilità

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che:

a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;

b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.

3. L'incarico è incompatibile con lo svolgimento di attività retribuite a favore dell'ente, svolta con qualsiasi tipo di rapporto fatta eccezione per incarichi occasionali di docenza per il personale dipendente

Articolo 5 – Ufficio di supporto

1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Ufficio Personale garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie all'OIV per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. L'OIV, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto e dell'operato dei Responsabili di Servizio, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza.

3. L'OIV ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Servizio, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 6 – Funzioni e compiti

1. L'OIV svolge le seguenti attività:

- svolge funzioni di analisi, controllo e valutazione del grado raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Servizi, effettua la valutazione delle performance organizzative dell'Ente, delle unità organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa dell'Ente

- effettua, sentito il Presidente, la valutazione annuale del Direttore e delle posizioni organizzative (Responsabili di Servizio) sentito il Direttore, accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati,

ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall'Ente;

- propone al Comitato la definizione e l'aggiornamento della metodologia di valutazione delle posizioni di direzione e organizzative;
- sottopone all'approvazione del Comitato le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;
- verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Servizio e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno monitorando, durante l'anno, la coerenza degli obiettivi premiali con il PEG o piano analogo e propone eventuali interventi correttivi, se ritenuti necessari ;
- collabora con i Responsabili di Servizio alla valutazione dei dipendenti loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità;
- certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999;
- collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

2. L'Amministrazione dell'Ente può richiedere all'OIV funzioni aggiuntive attinenti con i temi relativi al sistema di gestione della performance, previo adeguamento del compenso base previsto per le funzioni ed attività di cui al presente regolamento.

Articolo 7 – Riunioni

1. L'OIV si riunisce nella sede dell'Ente in locali messi appositamente a disposizione.
2. Le sedute dell'OIV non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti dell'Ente interessati ai processi di gestione.
3. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio Personale che svolge le funzioni di Segreteria dell'OIV.